

Professione in



LA SCUOLA: UNA "TRACCIA" NELLA VITA DI TUTTI



Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello Snadir - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
 Redazione - Amministrazione - Segreteria : Via Sacro cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel 0932/762374 (2 linee r.a) - Fax
 0932/455328 Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr.Trip.Modica n2/95 - Iscritto al R.O.C. n. 10467 Poste Italiane
 S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - C.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Ragusa.

SOMMARIO

ANNO XX
NUMERO 5
Maggio 2014

Mensile di attualità, cultura, informazione
a cura dello Snadir

Spedizione
In abbonamento postale

Direttore
Orazio Ruscica

Direttore responsabile
Rosario Cannizzaro

Coordinatore redazionale
Domenico Pisano

Progetto grafico
Giuseppe Ruscica

Hanno collaborato
Ernesto Soccava, Claudio Guidobaldi,
Francesco Pisano, Dorian Ruppi,
Davide Monteleone

Direzione, Redazione, Amministrazione
Via Sacro Cuore, 87,
97015 MODICA (RG)
Tel. 0932/762374
Fax 0932/455328 Internet:
www.snadir.it
Posta elettronica: snadir@snadir.it

SMS News

È presente nel sito <http://www.snadir.it>
un forum di registrazione dedicato agli
iscritti Snadir per ricevere sul proprio
cellulare le notizie più importanti.

Impaginazione e stampa
Soc. Coop. CDB - RAGUSA
Chiuso in tipografia il 21/05/2014

Associato all'
USPI
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA



EDITORIALE

1. La scuola: una "traccia" nella vita di tutti

di Orazio Ruscica

ATTIVITA' SINDACALE E TERRITORIO

2. Consiglio nazionale dello Snadir tra bilanci e prospettive di crescita
su tutto il territorio nazionale

di Dorian Ruppi

3. Notizie sindacali in breve

a cura di Ernesto Soccava

Organico di diritto dei docenti di religione (di ruolo e non di ruolo)
per l'a.s. 2014/2015, avviata la rilevazione

Il Ministero si prepara a nuove assunzioni nella scuola
ma per gli IDR la strada è in salita

Il ricevimento dei genitori nella scuola secondaria

4. La Corte Costituzionale si pronuncia nuovamente a favore della
progressione economica di carriera degli incaricati annuali di religione

Adozione libri di testo 2014-2015

"Certificato anti-pedofilia"

5. Congedo per malattia del figlio

di Claudio Guidobaldi

RICERCA E FORMAZIONE

9. Il docente di religione e la sua prassi educativa al tempo
dei social network

di Domenico Pisano

SCUOLA E SOCIETA'

7. Lo Snadir presente all'incontro con Papa Francesco
dedicato al mondo della scuola

di Davide Monteleone

8. "Se chiudi al razzismo, ti si apre il mondo"

di Francesco Pisano

9. SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante

10. Crediti - documento consiglio di classe - scrutini finali -
Valutazione dell'irc e del comportamento - a.s. 2013/2014



LA SCUOLA: UNA "TRACCIA" NELLA VITA DI TUTTI

Il 10 maggio scorso la scuola italiana ha avuto un "maestro" straordinario: Papa Francesco

di Orazio Ruscica*

La sua "lezione" è stata arricchita da un ricordo personale: *"Come ho sentito dalle vostre testimonianze è sempre uno sguardo quello che ti aiuta a crescere: a mia volta, ho l'immagine della mia prima insegnante, che mi ha accolto a sei anni: sono andato a trovarla finché è mancata a 98 anni, non ho mai potuto dimenticarla proprio perché mi ha insegnato ad amare la scuola"(...) "Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà, o almeno così dovrebbe essere: andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, la scuola ci insegna a capire la realtà nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni"*.

Le parole del Santo Padre ci hanno particolarmente rincuorato, perché la visione della scuola che ci ha offerto contiene degli spunti molto simili alle riflessioni maturate nel Congresso nazionale che lo Snadir ha tenuto a Palermo nel novembre del 2011. In quella occasione tutti ci riconosciamo nell'idea di un insegnamento scolastico che fosse educazione a pensare e a vedere ciò che è reale ed essenziale, che indicasse una speranza capace di dare significato ed un progetto di vita orientato alla verità, al bene e alla giustizia.

Il Papa ha citato *"un grande educatore italiano, don Lorenzo Milani"*, e sottolineato la sua convinzione che *"se uno ha imparato ad imparare questo gli rimane per sempre, rimane una persona aperta alla realtà"*. Gli insegnanti devono essere allora *"i primi a restare aperti alla realtà, perché se un insegnante non lo fosse, non sarebbe un buon insegnante e nemmeno riuscirebbe a farsi interessante: i ragazzi sono attratti dai professori che hanno un pensiero aperto, incompiuto, che cercano un "di più" e così contagiano gli studenti"*.

La scuola delineata, quindi, è una scuola seria che permette a tutti gli studenti di conseguire il successo scolastico. Una scuola che non lascia indietro nessuno, che offre a tutti le chiavi del sapere e della conoscenza al fine di attivarle in competenze. Una scuola che rende uguali, non facendo indossare il grembiulino, ma garantendo concrete opportunità, una scuola *"non selettiva, ma esigente, impegnata, severa, non permissiva, con una forte carica culturale"* (Don Milani).

Una scuola inclusiva, una scuola per tutti, che tenga

conto soprattutto dei più bisognosi. *"Ciò che non si può mettere in discussione è che voi vi confrontate quotidianamente con ragazzi e ragazze in carne ed ossa, con possibilità, desideri, paure e carenze reali. Ragazzi che stanno lì, presenti, in tutta la loro realtà e si pongono davanti a un adulto chiedendo, sperando, criticando, pregando a modo loro, infinitamente soli, bisognosi, spaventati, con la piena fiducia in voi, sebbene a volte la dimostrino con aria indifferente, disprezzo o rabbia attenti a cogliere se qualcuno offre loro qualcosa di diverso...o gli sbatte di nuovo la porta in faccia"*¹.



Occorre, dicevamo al congresso del 2011, essere per gli studenti *"un pezzo di terra solida"* sulla quale *"potersi appoggiare senza cadere"*, essere una *"pista di lancio"* dei loro sogni. Liberare, quindi, dall'afasia per dare ad ogni studente il dominio sulla parola, perché *"la parola è la chiave fatata che apre ogni porta"* (Don Milani).

L'insegnante di religione e tutti gli insegnanti cattolici devono diventare coloro che –

con coraggio e creatività -favoriscono la riscoperta della scuola come comunità, *"luogo in cui le persone possano essere riconosciute in quanto tali, possono sentirsi accolte e incoraggiate"*².

Siamo consapevoli, come ha detto Papa Francesco, che la scuola è un luogo di incontro: *"Noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell'incontro per camminare insieme"* (...) *"la famiglia è il primo nucleo, la base; ma a scuola socializziamo, incontrando persone diverse da noi: per questo essa è la prima società, che integra la famiglia"*. Ai ragazzi dunque, sottolineando l'intervento del campione olimpionico Jury Chechi, insegniamo che: *"Sempre è più bella una sconfitta pulita, che una vittoria sporca"*, non solo nello sport ma anche nelle sfide a cui l'esperienza quotidiana ci sottopone. Tanta ricchezza di relazioni lascia una traccia profonda e indelebile nella vita di ognuno. *"Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola!"*.

Orazio Ruscica

¹ J.M. Bergoglio, Scegliere la vita. Proposte per tempi difficili (2005), tr. It. Bompiani, Milano 2013, pp.122-123)

² J.M. Bergoglio, Disciplina e passione. Le sfide di oggi per chi deve educare (2006), tr. It. Bompiani, Milano 2013, p.95



CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SNADIR TRA BILANCI E PROSPETTIVE DI CRESCITA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Auspicata la realizzazione di un progetto politico sindacale in grado di professionalizzare l'attività sul territorio mediante tavoli di concertazione, assemblee, confronti con gli Ambiti scolastici provinciali e l'organizzazione di eventi in grado di rilanciare l'immagine dello Snadir sul piano qualitativo e quantitativo

di Domenico Pisana*

Il 9 maggio scorso si è riunito a Roma il Consiglio Nazionale dello Snadir per prendere in esame lo stato dell'organizzazione sindacale e per effettuare una verifica del lavoro svolto in questo anno scolastico che si avvia a conclusione.

L'assise ha visto anche la presenza di delegati provinciali non facenti parti del Consiglio. I segretari della varie strutture territoriali hanno presentato le problematiche sindacali e organizzative che si sono presentate lungo l'anno scolastico 2003-2014 e focalizzato varie questioni. Molti i punti sul tappeto: l'assistenza agli iscritti, le relazioni con le altre organizzazioni sindacali nell'ambito della Federazione Gilda Unmas, le ricostruzioni di carriera, le assemblee sindacali, il precariato, l'ora alternativa, i distacchi e i permessi sindacali, i rapporti con gli Uffici IRC delle varie diocesi italiane. Su questo aspetto si è registrata, dietro sollecitazione del segretario nazionale prof. Orazio Ruscica, un'ampia riflessione che è stata caratterizzata da due aspetti: 1) la necessità di incrementare il dialogo con i Direttori degli uffici scuola per dare risalto al vero senso dell'impegno sindacale dello Snadir e al fine di attenuare forme di pregiudizio che in alcuni casi impediscono di mantenere serene e positive relazioni; 2) la consapevolezza che lo Snadir non deve andare oltre le sue competenze nel rapporto con gli Uffici scuola, ai quali spetta organizzare il 30% non di ruolo,



chiaramente con l'auspicio che tutto venga fatto secondo criteri di giustizia e di verità.

Altro tema affrontato dal Consiglio è stato l'incontro che il Segretario Ruscica ha avuto con il Sottosegretario Sen. Angela D'Onghia, come pure uno spazio di riflessione è stato dedicato alla prossima scadenza elettorale RSU 2015. Su quest'ultimo punto è stato rilevato come sia importante sensibilizzare i docenti di religione affinché propongano la loro candidatura per assumere in prima persona l'impegno ad essere presenti in modo più efficace nelle istituzioni scolastiche. Altra questione sul tappeto è stata la scadenza elettorale degli organismi provinciali dello Snadir, previsti nel novembre 2015. In questa direzione i membri del Consiglio hanno preso in esame tempi organizzativi e modalità per l'esercizio del voto, ed altresì valutato la possibilità che più segreterie provinciali possano anche collegar-

si per effettuare una scelta di docenti da candidare alle elezioni per il rinnovo degli organismi territoriali.

Tutti gli interventi dei segretari o delegati provinciali dello Snadir hanno fatto registrare come sia importante superare le difficoltà e attivarsi per la realizzazione di un progetto politico sindacale in grado di professionalizzare l'attività sul territorio mediante tavoli di concertazione, assemblee, confronti con gli Ambiti scolastici provinciali e l'organizzazione di eventi in grado di rilanciare l'immagine dello Snadir sul piano qualitativo e quantitativo.

La parte finale del Consiglio è stata dedicata alla partecipazione all'incontro di papa Francesco con il mondo della scuola, incontro al quale ha preso parte una nutrita delegazione di docenti di religione iscritti allo Snadir, unitamente ai quadri dirigenti nazionali.

Domenico Pisana



Notizie sindacali in breve

a cura di Ernesto Soccavo*

ORGANICO DI DIRITTO DEI DOCENTI DI RELIGIONE (DI RUOLO E NON DI RUOLO) PER L'A.S. 2014/2015, AVVIATA LA RILEVAZIONE

Il Miur con Nota prot. AOODGPER 14402 del 7 maggio 2014 ha comunicato ai Direttori Generali Regionali, ai Direttori degli UT (ex Provveditorati) e ai Dirigenti scolastici che da **oggi (7 maggio 2014) sono attive le funzioni per la rilevazione dell'organico di diritto del personale docente di religione (di ruolo e non di ruolo) per l'anno scolastico 2014/2015.**

Le **funzioni saranno attive per le istituzioni scolastiche dal 7 al 31 maggio 2014.**

A partire **dal 3 giugno e fino al 21 giugno 2014, le funzioni saranno disponibili agli Uffici territorialmente**

competenti per le opportune verifiche.

Al fine di evitare che la rilevazione dell'organico non funzioni adeguatamente, lo Snadir invita tutti i docenti di religione a farsi parte diligente presso la propria istituzione scolastica per assicurarsi della corretta trasmissione al sistema informatico delle cattedre di diritto per l'insegnamento della religione relative al prossimo anno scolastico. Ricordiamo per comodità che l'organico è determinato in base all'orario di insegnamento per ogni classe o sezione: scuola dell'infanzia: 1 ora e 30 minuti x ogni sezione; scuola primaria: 2 ore x ogni classe; scuola secondaria di 1° e 2°

grado: 1 ora x ogni classe.

Ogni istituzione scolastica avrà, quindi, per la scuola dell'infanzia ogni 24 ore (per gli IdR di ruolo + 1 ora a disposizione) n.1 posto orario cattedra; per la scuola primaria ogni 22 ore n.1 posto orario cattedra; per la scuola secondaria di 1° e 2° grado ogni 18 ore n.1 cattedra. Ogni docente di religione (di ruolo e non di ruolo), quindi, potrà verificare l'esattezza delle ore di religione inserite, chiedendo al personale di segreteria di poter visionare i dati immessi nel sistema intranet del Miur e di averne eventualmente copia.

IL MINISTERO SI PREPARA A NUOVE ASSUNZIONI NELLA SCUOLA MA PER GLI IDR LA STRADA È IN SALITA

Anche per l'anno scolastico 2014/2015 il Ministero dell'Istruzione si appresta a definire il numero di personale da assumere, sempre operando con il criterio dell'acquisizione del 50% dalle graduatorie di merito dei concorsi e 50% dalle graduatorie ad esaurimento. Come sappiamo la graduatoria del concorso del 2004 per l'immissione in ruolo degli idr non è stata mai trasformata in graduatoria ad esaurimento e quindi ancora oggi, nonostante la disponibilità, in diverse regioni, di migliaia di cattedre sull'organico del 70% (sono circa 3.290 in Italia i posti disponibili su tale quota



di organico), si provvede con contratti di incarico annuale e non con le sperate ulteriori immissioni in ruolo. Per il solo anno scolastico 2014/15 il Ministero prospetta 29.000 immissioni in ruolo, di cui 14.000 serviranno a coprire i recenti pensionamenti.

Non appena saranno disponibili i dati degli organici di diritto degli insegnanti di religione lo Snadir chiederà un incontro al Miur per verificare la disponibilità a ricercare una soluzione anche per la stabilizzazione del precariato di religione nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 186/2003.

Non appena saranno disponibili i dati degli organici di diritto degli insegnanti di religione lo Snadir chiederà un incontro al Miur per veri-

IL RICEVIMENTO DEI GENITORI NELLA SCUOLA SECONDARIA

L'art. 29 del CCNL-Scuola vigente distingue gli "adempimenti individuali" (comma 2) dalle "attività di carattere collegiale" (comma 3): i primi non sono quantificati (preparazione delle lezioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie) mentre le seconde possono impegnare il docente "fino a 40 ore annue". Dalla lettura dell'art. 29 si evince quindi che i rapporti con le famiglie devono essere attuati dal docente sia in modo individuale (in orario antimeridiano), sia in modo collegiale (cosiddetti incontri scuola-famiglia in orario pomeridiano), ma solo in questo secondo caso sono detraibili dal monte ore annuo (40 ore).

Acquisito quindi che gli incontri indi-

viduali con le famiglie (in orario antimeridiano) non sono quantificabili, è da ritenersi non corretta la prassi secondo la quale il docente è obbligato ad un'intera ora settimanale (o quindicinale) di ricevimento delle famiglie perché diventerebbe in tal modo un'ora "a disposizione" (la diciannovesima, non retribuita) non prevista dal contratto e risulterebbe imposta anche se in quel giorno nessun familiare ha chiesto un colloquio con l'insegnante. Non di rado i docenti sollecitano il sindacato di turno a fare in modo che il ricevimento antimeridiano delle famiglie rientri nelle 40 ore annue ma ciò non è contrattualmente possibile: la soluzione percorribile, invece, è quella di "rapporti individuali" con le fami-

glie definiti a seguito di una specifica richiesta e quindi con la definizione di un appuntamento.

E' quanto suggerisce lo stesso contratto della scuola all'art. 29, quarto comma, dove indica che: "Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie".

LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA NUOVAMENTE A FAVORE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA DI CARRIERA DEGLI INCARICATI ANNUALI DI RELIGIONE

La Corte Costituzionale, con ordinanza n° 101/2014, ha confermato il riconoscimento agli insegnanti di religione cattolica del diritto alla progressione economica di carriera, così come stabilito dall'ultimo comma dell'art.53 della legge 312/1980. Già nel giugno 2013, a fronte di un ricorso presso la Corte di Appello di Firenze che proponeva la questione di legittimità nei confronti dell'art. 53, la Corte Costituzionale aveva emesso la sentenza n° 146 con la quale aveva affermato che *"la prospettata questione*



di legittimità costituzionale è, in parte qua, priva di fondamento (riferimento all'art.3 Cost.), attesa l'inidoneità della categoria dei docenti di religione a fun-

gere da idoneo tertium comparationis", confermando così il diritto della categoria a percepire gli scatti biennali di stipendio e alla progressione economica. Oggi, a seguito di un ricorso del tutto simile sollevato dal Tribunale di S. Angelo de' Lombardi, la Corte Costituzionale dichiara nuovamente "la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 53...", facendo riferimento proprio alle motivazioni contenute nella sentenza del 2013.

ADOZIONE LIBRI DI TESTO 2014-2015

Con Nota n. 2581 del 9 aprile u.s. il MIUR ha fornito indicazioni circa le adozioni dei libri di testo per il prossimo anno scolastico.

Il Miur ribadisce il grande interesse verso il processo di digitalizzazione dei testi scolastici, tuttavia specifica che il Collegio dei docenti "può" (e non necessariamente "deve") adottare "libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso". La novità rilevante consiste nella possibilità che, nel termine del prossimo triennio, gli istituti scolastici possano *"elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento..."*. L'opera didattica così realizzata sarà registrata con licenza, inviata al Miur e condivisa in distribuzione gratuita a tutte le scuole statali.

Altra importante novità riguarda l'abolizione del vincolo temporale (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria): i collegi dei docenti potranno confermare i testi scolastici già in uso, limitando così i costi a carico delle famiglie, oppure potranno procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria

di primo grado, per le classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado. Per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado si potrà procedere anche alle adozioni dei testi relativi alle specifiche discipline previste dal corso di studio nelle classi terminali.

Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica – oltre al

fatto che i testi per l'insegnamento della religione cattolica devono essere conformi alle nuove Indicazioni didattiche e Linee guida per tutti i diversi ordini di scuola (Dpr 11 febbraio 2010 e Dpr 20 agosto 2012) – è importante tenere presente che la Nota ministeriale specifica che con l'espressione *"testi consigliati"* devono intendersi testi aventi carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento: *"I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati"*. Detto in altri termini non si

può far passare come *"testo consigliato"* quello relativo all'insegnamento della religione cattolica che è invece *"libro di testo"* a tutti gli effetti (compreso il tetto di spesa). Ricordiamo che ai sensi della legge n. 221/2012, la verifica del rispetto del tetto di spesa è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile (cfr. art. 11 decreto legislativo n. 123/2011).

La delibera da parte dei collegi dei docenti circa l'adozione dei libri di testo dovrà avvenire nella seconda decade di maggio.



"CERTIFICATO ANTI-PEDOFILIA"

Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. *"A partire da tale data, (...) i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con*



minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Sono obbligati a produrre il certificato solo i

nuovi assunti e non il personale già in servizio: tenuto conto dei tempi tecnici per il rilascio del certificato da parte degli uffici preposti, è consentita, in via provvisoria, anche una autocertificazione.

Non poche preoccupazioni ha sollevato la disposizione che prevede una sanzione di 10-15 mila euro per i datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo di richiedere copia del certificato.

Si prevede che il Miur dirami, in tempi brevi, specifiche istruzioni per il settore scuola.



CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

di Claudio Guidobaldi*

Il congedo per malattia del figlio è attualmente regolato dall'art. 47 D.Lgs 151/2001 (T.U.) e, specificatamente per il comparto scolastico, dall'art. 12 (personale a T.I.) e 19 (personale a T.D del CCNL 2006-09). Tuttavia, tale congedo deve essere considerato distinto ed autonomo rispetto ai congedi parentali, previsti dalle stesse disposizioni normative.

I beneficiari del congedo

Il congedo di maternità spetta indistintamente a tutto il personale scolastico, assunto a tempo indeterminato e determinato, anche con contratto di part-time o di supplenza "breve". Tale congedo si configura, quindi, come un diritto attribuito dalla legge ad entrambi i genitori, sul quale non può essere esercitata alcuna forma di discrezionalità o limitazione da parte dell'amministrazione statale. L'inosservanza del datore di lavoro dell'obbligo di attribuzione del congedo comporta per esso sanzioni amministrative e disciplinari.



La comunicazione della richiesta di congedo

A differenza del congedo parentale, che non ha bisogno di alcuna certificazione per essere fruito, il congedo per malattia del figlio può essere richiesto solo a seguito di motivi di salute documentati con apposita certificazione rilasciata da un medico specialista convenzionato con il SSN. Qualora la malattia del bambino dovesse sopraggiungere poco prima che il dipendente si rechi sul posto di lavoro è fatto obbligo di comunicare l'assenza per malattia del figlio. A tal proposito, è utile sottolineare che l'obbligo di comunicazione "tempestiva" rientra nel dovere di diligenza del dipendente (Sentenza della Corte di Cassazione del 14 maggio 1997). Tale comunicazione dovrà avvenire per le vie brevi, ossia tramite telefono. Successivamente, si dovrà presentare la richiesta formale di congedo con allegata certificazione.

La fruizione del congedo

Può essere concessa solo nel caso in cui sia in corso uno stato di malattia certificato. Esso non deve essere necessariamente nella fase acuta o grave, ma anche in quella della cosiddetta "convalescenza". Sono da escludere controlli medico-legali e l'obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, che sono stabilite solo per la malattia del dipendente (Circolare della Funzione Pubblica n. 14/2000).

La fruizione del congedo spetta ad entrambi i genitori, alternativamente, per il figlio di età inferiore a otto anni. Per il

figlio di età non superiore a tre anni, il diritto spetta senza alcun limite di giorni; mentre dal terzo anno, il diritto è limitato a 5 giorni lavorativi annui per ogni genitore. Non è prevista la possibilità di rinuncia da parte di un genitore a favore dell'altro, né la fruizione contemporanea (eccezion fatta nel caso di figli gemelli).

La madre non può fruire del congedo di malattia durante l'astensione post-partum, in quanto questo periodo è obbligatorio e non può essere interrotto. Se il padre chiedesse di fruire del congedo durante il periodo di astensione obbligatoria della madre, il diritto non gli sarà negato ma in questo caso i giorni non saranno retribuiti.

Tuttavia, se la malattia del figlio insorgesse nel periodo in cui uno dei genitori stia già fruendo del congedo parentale (già astensione facoltativa) esso potrà essere concesso al richiedente ed i giorni saranno retribuiti. Qualora la malattia dovesse sopraggiungere durante il godimento di un periodo di congedo parentale, quest'ultimo potrà essere interrotto, senza necessità di ripresa di servizio, presentando certificazione medica. Se la malattia del figlio dovesse comportare ricovero ospedaliero o si protagga per più di tre giorni durante il periodo di ferie, queste potranno essere interrotte e godute successivamente.

L'indennità e la valutazione del periodo di congedo

I giorni di assenza richiesti per congedo di malattia del figlio sono utili ai fini dell'anzianità di servizio ed ai fini previdenziali. Ciò nonostante, per il personale docente in anno di prova, i periodi di congedo non sono utili ai fini del compimento dei 180 giorni.

Dal primo al terzo anno di vita del bambino (compreso il giorno del terzo compleanno) la retribuzione è pari al 100% nei primi 30 giorni di congedo (per ogni anno di età), computati complessivamente per entrambi i genitori. Questo periodo è utile alla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

I 5 giorni per anno di vita del bambino, previsti dal terzo anno fino all'ottavo, non sono retribuiti, ma ugualmente utili ai fini dell'anzianità di servizio. Tuttavia, riducono i giorni di ferie, tredicesima mensilità e festività sopresse. I periodi di congedo senza retribuzione possono essere riscattati da contribuzione figurativa relativamente al calcolo dell'importo pensionistico, ad eccezione dell'ammortamento previsto per il TFS/TFR.

Claudio Guidobaldi



Convir regionale di aggiornamento in Campania

IL DOCENTE DI RELIGIONE E LA SUA PRASSI EDUCATIVA AL TEMPO DEI SOCIAL NETWORK

Carlo Di Noto dell'Associazione METER di don Fortunato di Noto affronta il tema degli abusi dei minori e dell'utilizzo dei social network

di Domenico Pisana*

Viviamo nel tempo della globalizzazione, caratterizzato da nuove emergenze e nuove sfide. La scuola s'è dovuta aprire a nuovi orizzonti. Oggi è il tempo in cui la società civile vive l'assalto dei nuovi media, delle nuove tecniche della comunicazione, per cui la scuola avverte il bisogno di interrogarsi sul come educare al tempo dei social network, perché i social network sono una fonte di bene ma anche di male. Per rispondere a questa esigenza, l'attività formativa nazionale dell'ADR, sostenuta dallo Snadir, continua ad essere un punto qualificante e importante perché finalizzato ad innalzare il livello qualitativo dell'IRC nella scuola. Lo scorso 30 aprile si è infatti tenuto a Napoli un Convir di aggiornamento presso la Sala Gemito cui hanno partecipato docenti di religione provenienti dalle varie parti della Campania. "Educare al tempo dei social network" è stato il tema del Convir che, dopo l'introduzione della prof.ssa Marisa Scivoletto, del saluto del prof. Francesco Cacciapuotì della segreteria Snadir di Napoli e dell'intervento del coordinatore nazionale della formazione dell'ADR prof. Domenico Pisana, ha visto la relazione del dott. Carlo Di Noto dell'Associazione METER di don Fortunato di Noto.

Il convegno è stato un momento importante per interrogarsi su chi è oggi la persona che dobbiamo educare e in quale tempo e contesto culturale egli vive. Ciò al fine di riflettere e di individuare "felici punti di incontro" tra concezioni educative e valoriali che ci appaiono ragionevolmente accettabili e specifiche potenzialità e pericoli presenti nel social network. In questa direzione il relatore ha posto l'accento sul fatto che la società di oggi e le famiglie tendono a far diventare i bambini immediatamente adulti, quando invece "i bambini devono fare i bambini". Da qui – ha spiegato Carlo Di Noto – è inaccettabile utilizzare bambini per scopi pubblicitari e rubare loro l'infanzia: "l'abuso, dunque, non è solo quello sessuale, ma anche psicologico e relazionale". Il relatore ha altresì messo in evidenza come tanti bambini pur avendo i genitori, vivono come se fossero orfani, per cui è facile che cadano nelle mani di pedofili, i quali usano vari canali per adescarli: bambini in pose oscene, raccolte di immagini tratte da condizioni casalinghe e

familiari, immagini fatte all'insaputa di bambini, video con stupri e torture.

Spesso – ha affermato altresì il relatore Di Noto – di fronte a casi di abusi sui minori da parte di pedofili, ma anche di tante altre forme di abuso presenti nella società e nella scuola, specie nelle rete e nel web, il docente non sa quali comportamenti assumere, quale funzione deve assolvere sul piano della sua competenza educativa. Per cercare di dare risposte a questa problematica, è stato sottolineato all'inizio dei lavori,

l'ADR ha organizzato il convegno, che ha avuto l'obiettivo di fornire strumenti culturali ed educativi finalizzati a far prendere coscienza delle strategie da attuare di fronte agli abusi sui minori, e cosa fare e quali atteggiamenti assumere di fronte all'uso delle rete e del web,

ove è facile che gli studenti possano essere vittime di violenze e raggiri.

Del resto è indiscutibile che il mondo virtuale, come ha ben sottolineato il relatore Carlo Di Noto -, è quello dentro il quale i nostri studenti sembrano essere rapiti e dove i pericoli non sono solo la pedofilia e la pedopornografia, ma anche l'esaltazione della violenza e della crudeltà, l'istigazione all'odio, la disinformazione. Compito della scuola, in tal senso, deve essere quello di incoraggiare la navigazione sicura, spiegando rischi e minacce cui si può andare incontro su internet, precisando che il pedofilo telematico è una persona insospettabile che cerca di creare un clima di fiducia e indicando alcuni piste su cui deve muoversi il docente, come il sapere intercettare dove i giovani orientano i

loro interessi e il diventare un professionista esperto capace di informare coerentemente e di accrescere relazioni fuori dalla rete senza creare illusioni.

Nella parte finale del convegno è intervenuto il segretario

nazionale dello Snadir prof. Orazio Ruscica, il quale ha illustrato ai presenti l'impegno sindacale dello Snadir in ordine a problematiche come il passaggio di fasce stipendiali, l'ipotesi di contratto sulle utilizzazioni dei docenti di ruolo con tutte le ultime novità, la questione del precariato e della graduatoria ad esaurimento.

Domenico Pisana





LO SNADIR PRESENTE ALL'INCONTRO CON PAPA FRANCESCO DEDICATO AL MONDO DELLA SCUOLA

di Davide Monteleone*

L'incontro di Papa Francesco il 10 maggio in Piazza San Pietro è stata un'occasione privilegiata per tutti noi che operiamo e crediamo nella scuola pubblica. Oltre 300.000 persone rispondono all'invito; un incontro dove hanno partecipato anche il ministro della P.U. Giannini e personalità dello sport e dello spettacolo. Una grande festa come il Pontefice ha ribadito: "Si vede che questa manifestazione non è *contro*, è *per*. Non è un lamento, è una festa, una festa per la scuola. Sappiamo bene che ci sono problemi e cose che non vanno, lo sappiamo, ma voi siete qui, noi siamo qui perché amiamo la scuola". Oggi le sfide della scuola sono molteplici. Si pensi ad esempio alla più numerosa presenza di alunni provenienti da altri paesi, allo sviluppo irrefrenabile delle nuove tecnologie, all'integrazione degli alunni disabili, alle modalità farraginose di arruolamento e di pensionamento del personale scolastico, alle risorse finanziarie più limitate. Ciò implica un ripensamento globale che va dal generare ambienti di apprendimento più creativi all'investimento su risorse professionali sempre più qualificate.

La vicinanza del Santo Padre a questa realtà non è casuale. La Chiesa infatti in questo decennio ha scelto l'educazione come cuore dei propri orientamenti pastorali (*Educare alla vita buona del vangelo*), una scelta che ha radici ancora più lontane nella svolta antropologica del Concilio Vaticano II. Papa Francesco ha reso omaggio alla sua **prima insegnante**: "una maestra che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della scuola. Mai ho potuto dimenticarla. Sono andato a trovarla tutta la vita fino a quando è mancata a 98 anni. Amo la scuola perché quella donna mi ha insegnato ad amarla".

Questa testimonianza diretta la dice lunga sul ruolo educativo della nostra professione che non consiste unicamente nell'essere dei docenti competenti, ma nella consapevolezza di accompagnare i ragazzi nella crescita e nella formazione delle loro coscienze.

"La scuola innanzitutto è un luogo di incontro - ha ribadito il Santo Padre - non è un parcheggio, è un posto di incontro nel cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. E' un luogo di incontro. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell'incontro, per conoscerci, amarci. E questo è fondamentale nell'età della crescita, come complemento alla famiglia". Per questo la scuola *comunità educante* prima di essere un'organizzazione amministrativa deve essere una realtà in cui la relazione e le dinamiche motivazionali alimentano i meccanismi dell'ap-

prendimento e si traducono in crescita umana e culturale da parte di tutti, da parte dei docenti e degli studenti, come anche da parte della famiglia che è, e resta l'ambito primario, fondamentale per l'educazione dei figli (cfr. *La Chiesa per la scuola*, p. 55). Inoltre solo una scuola organicamente inserita in rete (con altre scuole, con le famiglie, con le comunità del territorio come le parrocchie) può davvero costruire amicizia civile e il bene delle relazioni, contributi alla crescita del bene comune.



me: per educare un figlio ci vuole un villaggio".

Per Francesco la scuola è uno degli ambienti educativi privilegiati in cui si cresce per imparare a vivere, per diventare uomini e donne adulti e maturi, capaci di camminare, di percorrere la strada della vita. E come aiuta a crescere la scuola? Non solo sviluppando l'intelligenza, ma con una formazione integrale di tutte le componenti della personalità. Per questo richiama le intuizioni pedagogiche del grande educatore italiano don Lorenzo Milani: "Nei primi anni si impara a 360 gradi, poi pian piano si approfondisce un indirizzo e infine ci si specializza. Ma se uno ha imparato a imparare, questo gli rimane per sempre, rimane una persona aperta alla realtà". E rivolgendosi a noi docenti continua: **"gli insegnanti sono i primi che devono rimanere aperti alla realtà"**, con la mente sempre aperta a imparare! Si perché se un insegnante non è aperto a imparare, non è un buon insegnante, e non è nemmeno interessante; i ragazzi capiscono, hanno "fiuto", e sono attratti dai professori che hanno un pensiero aperto, "incompiuto", che cercano un "di più" e così contagiano questo atteggiamento agli studenti".

La Chiesa è dunque per la scuola, per tutta la scuola, statale e paritaria, perché la Chiesa ha a cuore i ragazzi e i giovani, ha a cuore la famiglia, ha a cuore la società intera.

A questa bella manifestazione eravamo presenti anche noi dello SNADIR con una significativa rappresentanza proveniente da tutta Italia, a testimoniare con gioia che gli insegnanti di religione cattolica, con la loro consolidata identità professionale, sono una risorsa culturale su cui la Chiesa e la scuola possono contare nel formare uomini e donne che abitino criticamente la complessità del mondo.

David Monteleone



religione cattolica, con la loro consolidata identità professionale, sono una risorsa culturale su cui la Chiesa e la scuola possono contare nel formare uomini e donne che abitino criticamente la complessità del mondo.

David Monteleone



“SE CHIUDI AL RAZZISMO, TI SI APRE IL MONDO”

All'Isis di Quarto, in Campania, una mattinata di riflessione sul razzismo

di Francesco Pisano*

“Se chiudi al razzismo, ti si apre il mondo” è stato lo slogan della “X Settimana d'azione contro il razzismo” promossa dal Ministero per l'integrazione. Nell'Aula Magna dell'Isis di Quarto si è svolta la giornata conclusiva della settimana di sensibilizzazione su questa tematica molto importante e sentita.

“Svolgiamo tante attività di approfondimento su molti argomenti e le relative sfaccettature – ha sottolineato il Dirigente scolastico professoressa Daniela Sciarelli –. Su sollecitazione del Comune abbiamo programmato un convegno su un tema rilevante. Nel nostro istituto abbiamo avuto pochissimi studenti stranieri ed in particolare extracomunitari e generalmente non hanno avuto problemi di integrazione, ma conosciamo i numerosi casi di discriminazione commessi dagli italiani che, in passato, sono stati emigranti e li hanno subiti seppur in altre forme. È necessario, quindi, riflettere tutti e spronare i giovani a farlo”.

L'iniziativa di sensibilizzazione ed approfondimento parte dallo slogan “Se chiudi con il razzismo, ti si apre un mondo” con l'obiettivo di diffondere ed accrescere una coscienza multietnica e multiculturale nei giovani. Oggi sono tanti i vergognosi episodi di razzismo che ledano non solo la dignità delle vittime ma anche quella dell'intero paese. Quindi è necessario porre un argine e fare in modo che tutte le istituzioni (in modo particolare la scuola), diano un segnale, forte e sicuro, a presidio del valore dell'uguaglianza”.

Nell'auditorium erano presenti alcune classi del biennio e del triennio che hanno ascoltato l'interessante intervento del prof. Antonio Trillicoso che ha battuto molto su un tasto. “Gli stranieri che arrivano in Italia incontrano numerose difficoltà, ma – spiega – avvertano la distanza dei locali, la loro freddezza nell'accoglienza che può essere più dura della fame, della guerra, delle violenze fisiche. Non siamo tutti membri delle organizzazioni non governative e delle istituzioni che si occupano di aiutarli, tutelarli, ma dobbiamo cambiare atteggiamento nei loro confronti, usare un linguaggio diverso, modificare alcuni gesti, regalare un sorriso, dare una mano. Dobbiamo cercare di capire, immedesimarci nel loro stato. So che non è facile, ma dobbiamo sforzarci di guardarli con occhi diversi”. In merito ha raccontato un significativo episodio della sua vita. Alcuni anni fa si recò a Lanciano per ritirare un premio let-

terario organizzato dagli zingari sui quali la moglie e due amici che lo accompagnarono avevano una brutta opinione, ma, poi, scoprirono che tra questi c'erano professori universitari, diplomatici, scrittori, candidati al Nobel. “Un mondo straordinario – ha riferito – accomunato dal forte attaccamento alla propria identità e loro non hanno una nazione, ma solo il diritto internazionale riconosciuto di poter risiedere nel mondo”. E purtroppo loro come altri stranieri sono “vittima” di tanti luoghi comuni spesso falsi. Si dice che tolgono lavoro agli italiani, ma loro accettano impieghi (in alcune fabbriche, agricoltura, espurgo fogne), turni o salari che i nostri connazionali non accettano perché sono superiori. Seppur sono “manovalanza” della criminalità organizzata, ma non sono loro a comandare. Oggi gli “individui di colore” sono tutti negri o marocchini, pur avendo provenienze diverse, da stati molto distanti tra loro. “Anche i bianchi sono diversi seguendo vari parametri (altezza, peso, età, colore di occhi e capelli, ecc..) – ha ricordato –. Questa diversità è una ricchezza, è utile all'altro. Insieme siamo una forza e lo si riscontra nei cortei o nelle manifestazioni di massa dove siamo accomunati dallo stesso obiettivo. E poi tutti viviamo sulla terra, sotto lo stesso cielo, sperando in un mondo migliore”. Di pace, armonia, fratellanza tra i popoli. Diverse testimonianze sono raccolte nel volume “La diversità nell'unità” che è arricchito dalle immagini iconografiche di pitture e quadri di artisti stranieri (francesi, palestinesi, sudamericani, del Mozambico). Un



libro sostenuto da numerose associazioni e organizzazioni operanti in questo ambito del quale tutti possono fare la loro parte perché l'argomento è importante ed ha il pieno sostegno dell'ente locale di via De Nicola. “Siamo vicini a tutte le iniziative che affrontano determinate tematiche sociali – ha detto Vito Iannello, responsabile settore scuola –. Una nostra rappresentanza è stata a Latina alla manifestazione in ricordo delle vittime di tutte le mafie promossa da Libera, saremo ad altri eventi in futuro. E' un modo per far sentire l'amministrazione più vicina alle esigenze della cittadinanza, capire le problematiche del territorio. Intendiamo redigere un programma di attività a svolgere con le scuole e con le associazioni”. Una sinergia utile per raggiungere il maggior numero di residenti.

Francesco Pisano

SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante

Avviso affinché non sia discriminato il voto dell'insegnante di religione

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l'art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

E' utile ricordare che:

1. la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).

2. La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; artt. 2 e 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009).

3. L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini (**art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**).

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.

Il giudizio formulato dall'insegnante di religione deve esprimere *"la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini"* (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9

marzo 1995 integrata dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009).

Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

"L'alunno/a ha tratto dal percorso formativo un profitto complessivo (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera , ha evidenziato un interesse e capacità Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall'art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art.31 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90/2001 e dall'O.M. 56/2002, dall'O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, art. 2, comma 1 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dalla Sentenza TAR - Lazio n.33433 del 15 novembre 2010".

Nel caso che dopo tale dichiarazione il

capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: *"Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe del (data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità".*

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalare tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

La Redazione

TAR Lazio - Sez. Terza Bis - Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 - Il voto degli insegnanti di religione è "determinante" in sede di scrutinio finale - L'Insegnamento della religione concorre all'attribuzione del credito scolastico

Tar Toscana - Sent. 5528 del 3 novembre 2005 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima

TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L'insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale

Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale

TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L'IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti

TAR Lombardia - Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E' illegittima l'omessa considerazione dell'insegnante di religione ai fini del computo per la determinazione della maggioranza

Tar Toscana - Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima

CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l'istanza di sospensiva. Nello scrutinio finale il voto dell'IdR vale

TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell'insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza

TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza

CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2013/2014

I crediti

I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell'anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.

I crediti formativi scaturiscono da esperienze "*acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale ...*" (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame.

Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; **D.M. n.42 del 22 maggio 2007**, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009), invece, consiste in un punteggio (massimo di 25 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l'intera scala decimale di valutazione (**O.M. n. 128 del 14 maggio 1999**; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; **art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art.8 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; **art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**; **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014**), ed entra a far parte del voto finale complessivo d'esame.

Occorre tener presente che ai sensi del D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 sono state modificate le tabelle per l'attribuzione del credito scolastico. Nell'anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe. Infine, nell'anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell'ultima classe (**comma 1, art. 8 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; **art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**; **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014**).

La commissione di esame, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni e che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Con specifico riferimento al credito scolastico, l'insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi (**art. 3 n.1 O.M. n.128/1999**; art. 8, comma 13

dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, **art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009; art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; **art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**; **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014**): il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non dà un voto numerico (**art.2, comma 4 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione **dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999**, dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dell'art.8 dell'O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008, **dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**, dell'art. 6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009 e dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; **art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**; **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014**) nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall'insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto **n.2.dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999**, al punto 13 dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, al punto 13 dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, all'art. 8, comma 14 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, all'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010 e art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; **art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**; **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014**).

Dalla lettura del comma 3 dell'art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, **dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, dall'art. 8 dell'O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; **art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**; **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014**) si deduce la volontà dell'amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l'insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciata come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevedeva che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio moti-



vato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell'insegnante di religione *"ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza."* (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998).

Riepilogando:

- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.

- anche l'insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.

Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3 dell'O.M. n.128/1999, dal punto 14 dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dal punto 14 dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, dal comma 14 dell'art. 8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, dall'art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22giugno 2009, **dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014**. L'Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l'insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l'alunno in una banda di oscillazione (per l'ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).

Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all'interno della banda di oscillazione?

Sono:

- a - valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).

- b - assiduità della frequenza scolastica.

- c - interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l'Insegnamento della religione cattolica).

- d - partecipazione alle attività complementari ed integrative.

- e - eventuali crediti formativi documentati.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6; comma 6 dell'art.8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; comma 6 dell'art. 8 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, comma 6 art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014**).

Da questo quadro emerge lo spazio dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all'ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

Il Documento del Consiglio di Classe

Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio (**art.6 dell'O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010**, art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art.6 dell'O.M. n. **13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014**) relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.

Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l'obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all'azione educativa e didattica realizzata durante l'anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, **art. 6 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art. 6 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 6 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.6 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014**). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all'esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; **O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010; O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012, O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; l'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014**).

Scrutini finali

È importante fare una distinzione: la questione dell'attribuzione del credito scolastico da parte dell'insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del

fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell'insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l'eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la *"Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante"* a.s. 2013/2014").

Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e del comportamento

La Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 e il DPR n.122/2009 hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che "le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi"; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell'insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che "è espressa senza attribuzione di voto numerico" (**art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**); nell'insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (**art.4 della legge n.824/1930**) recepita dall'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.

Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.

L'art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente **"Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169"** approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il D.M. n. 5 sulla "valutazione del comportamento degli studenti" del 16 gennaio 2009 e poi successivamente ha confermato il DPR n.122/2009.

Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85 e del D.Lgs. 296/94 l'insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.

La Redazione

ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2013/2014

- CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2013/2014
- Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante. A.S. 2013/2014
- Tabelle per attribuire il credito scolastico a.s. 2013/2014 (le schede sono puramente orientative)
- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico - a.s. 2013/2014

NORMATIVA

O.M. n.37 prot. 316 del 19 maggio 2014. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014

O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013

Verbalì - O.M. n.13 prot.332 del 24 aprile 2013

Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico - a.s. 2012/2013

Nota dello SNADIR sugli SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante. A.S. 2012/2013

Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2012/2013 (le schede sono puramente orientative)

TAR Lazio - Sez. Terza Bis - Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 - Il voto degli insegnanti di religione è "determinante" in sede di scrutinio finale - L'insegnamento della religione concorre all'attribuzione del credito scolastico

Il TAR Lazio conferma il carattere "determinante" del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all'attribuzione del credito scolastico

Consiglio di Stato - Sentenza n.07324 del 7 maggio 2010. L'insegnamento della religione concorre alla determinazione del credito scolastico

SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012

Verbalì - O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012

Decreto Ministeriale n. 42 dell'11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 - Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013

Decreto Ministeriale n. 43 dell'11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 - Tetti di spesa per le adozioni libri di testo negli Istituti d'istruzione secondaria di I e di II grado, per l'anno scolastico 2012/2013

O.M. n. 42 del 6 maggio 2011

O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009

Allegato al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009. Tabelle A, B e C

D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009

Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1/9/2008 n.137, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009

Circolare Ministeriale n.50 del 20 maggio 2009. Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008-2009 (file pdf)

Circolare Ministeriale n.51 del 20 maggio 2009. anno scolastico 2008/2009 - esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (file pdf)

Circolare Ministeriale n.46 prot.4777 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009) (file pdf)

O.M. n.40 dell'8 aprile 2009 (file pdf)

Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009

O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008 (file pdf)

GRANDI NOVITA' SU SCRUTINI ED ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: PROVA INVALSI E RITORNO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE

Consiglio di Stato - Sez. Sesta - Ordinanza n.2920/2007. Respinta l'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio - Sez. III/quater - n.2408/2007. L'Irc entra nel credito scolastico

MPI - Nota prot. 5664 del 31 maggio 2007

Consiglio di Stato - Sez. VI - n.2699/2007/sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio - Sez. III/quater - n.2408/2007

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007

TAR Toscana - Sent. 5528 del 3 novembre 2005 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima

TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L'insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale

Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale

TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L'IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti

TAR Lazio n. 7101 del 15 settembre 2000. Gli studenti fruitori dell'IRC hanno diritto a vedersi riconosciuto l'impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline

TAR Lombardia - Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E' illegittima l'omessa considerazione dell'insegnante di religione ai fini del computo per la determinazione della maggioranza

TAR Toscana - Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima

CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l'istanza di sospensiva. Nello scrutinio finale il voto dell'IdR vale

TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell'insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza

TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza

CREDITO SCOLASTICO 5^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2013/2014

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	4 - 5	
	6 < M <= 7	5 - 6	
	7 < M <= 8	6 - 7	
	8 < M <= 9	7 - 8	
a.s. 2013/2014	9 < M <= 10	8 - 9	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8, commi 12, 13 e 14 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutato/a in sede di scrutinio finale e, pertanto, è ammesso/a all'esame di stato.

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

CREDITO SCOLASTICO 3^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2013/2014

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	3 - 4	
	6 < M <= 7	4 - 5	
	7 < M <= 8	5 - 6	
	8 < M <= 9	6 - 7	
a.s. 2013/2014	9 < M <= 10	7 - 8	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8, commi 12, 13 e 14 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutato/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 4^ classe.

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

CREDITO SCOLASTICO 4^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2013/2014

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	3 - 4	
	6 < M <= 7	4 - 5	
	7 < M <= 8	5 - 6	
	8 < M <= 9	6 - 7	
a.s. 2013/2014	9 < M <= 10	7 - 8	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8, commi 12, 13 e 14 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutato/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 5^ classe.

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico

Poiché in questo collegio docenti/consiglio di classe del..... si insiste a non volere tenere conto della valutazione per l'interesse e il profitto - dimostrati da chi ha frequentato l'insegnamento della religione cattolica - nell'attribuzione del credito scolastico, e ciò in violazione dell'art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, della Sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, della Sentenza n.33433 del TAR Lazio del 15 novembre 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013 e e dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; ribadendo che – in sede di scrutinio finale – l'insegnamento della religione cattolica concorre all'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009),

DICHIARO

LA NULLITA' dell'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL PRESENTE SCRUTINIO, riservandomi di impugnarlo nelle sedi competenti per vizio di legittimità.



INFO

TEL. 0932 762374
FAX. 0932 455328

ORARIO APERTURA UFFICI

Sede di Modica :

lunedì, mercoledì e venerdì
mattina : ore 9,30 / 12,30
pomeriggio : ore 16,30 / 19,30

Sede di Roma :

mercoledì e giovedì
pomeriggio : ore 14,30 / 17,30

Il servizio e-mail è svolto nelle giornate di
apertura delle sedi.

Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri:
340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;
349/5682582; 347/3457660; 329/0399657;
329/0399659.

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

AGRIGENTO Via Mancada 2 - 92100 Agrigento - Cell. 3382612199 -
agrigento@snadir.it

BASSANO DEL GRAPPA Cell. 3280869092 - Tel/Fax. 0444/955025 -
bassano@snadir.it

BARI Via Laterza, 95 - 70029 SANTERAMO (BA) - Cell. 329/0019128 -
3299213904 - Tel/Fax: 080/3023700 - bari@snadir.it

BENEVENTO Via Degli Astronauti, 3 - 83038 MONTEMIETTO (AV) Cell.
3332920688 - benevento@snadir.it

BERGAMO Via San Bernardino, 47 - 24122 BERGAMO - Cell.
3208937832 - FAX: 035/4220220 - bergamo@snadir.it

BOLOGNA Via G. Amendola, 17 - 40121 BOLOGNA (BO) - Cell.
3482580464 - Tel. 051/4215278 - Fax 051/0822155 - bologna@snadir.it

BRINDISI Cell. 3478814667 - brindisi@snadir.it

CAGLIARI Via Segni, 139 - 09047 SELARGIUS (CA) - Cell.
3400670940 - Tel. 070/2348094 - Fax 1782763360 -
cagliari@snadir.it

CASERTA Via L. A. Piccirilli, 1 - 81050 Portico di Caserta (CE) - Cell.
3313185446 - Tel. 0823/694516 - caserta@snadir.it

CASERTA Via Nazario Sauro, 22/16 - 81100 CASERTA - Cell.
3400670921 - Tel. 0823215105 - caserta@snadir.it

CATANIA Via Marco Polo, 2 - 95129 CATANIA - Cell. 3932054855 - Tel.
095/387859 - Fax 095/3789105 - catania@snadir.it

CATANZARO Via Milano, 8 - 88024 Girifalco (CZ) - Cell. 3480618927 -
Tel. /Fax 0968/749918 - catanzaro@snadir.it

ENNA Via Portella Rizza, 33 - 94100 Enna - Cell. 3497949091 -
enna@snadir.it

FERRARA Presso sede Gilda Corso Giovecca, 47 - 44121 Ferrara -
Cell. 3482580464 - ferrara@snadir.it

FIRENZE Via Ponte alle Mosse, 61 - 50122 FIRENZE - Cell. 3473457660 -
firenze@snadir.it

FROSINONE Cell. 3473607723 - frosinone@snadir.it

ISERNIA Via Kennedy, 105 - 86170 ISERNIA - Cell. 3403591643 -
Tel/Fax 0865299579 - isernia@snadir.it

ISERNIA Piazza Marconi, 1 - 86079 Venafrò (IS) - Cell. 3403591643 -
isernia@snadir.it

LATINA Piazza Orazio n. 7 - 04100 LATINA - Cell. 3459980210 -
Tel/Fax 0773/1760190 - latina@snadir.it

LECCE Via Domenico Acclovio, 72 - 73100 LECCE - Cell.
3331370315 - Tel/Fax 0832/1691131 - lecce@snadir.it

MESSINA Via G. La Farina, 91 is. R - 98123 MESSINA - Cell.
3358006122-Tel/Fax 0909412249 - messina@snadir.it

MILANO P.zza IV Novembre, 4 - 20124 MILANO (MI) - Cell. 3283143030 -
Tel. 02/671658113 Fax 02/67165266 - milano@snadir.it



Doppia assicurazione per gli iscritti allo Snadir

Dal 1° settembre 2006 lo Snadir ha stipulato con l'Unipol una polizza per la copertura della responsabilità civile personale degli iscritti. Tale assicurazione fa seguito a quella già stipulata per gli infortuni. Gli iscritti allo Snadir, pertanto, fruiscono gratuitamente delle polizze assicurative infortuni e responsabilità civile.

Nel sito <http://www.snadir.it> alla sezione "Assicurazione" tutte le informazioni.

NAPOLI Via F.Scaudone, 15 - 80124 Napoli - Cell. 3400670924 /
3290399659 - Tel/Fax 081/6100751 - napoli@snadir.it

PADOVA Cell. 3280869092 - Tel/Fax. 0444/955025 -
padova@snadir.it

PALERMO Via R. Gerbasi, 21 - 90139 PALERMO - Cell. 3495682582 -
Tel/Fax 091/6110477 - palermo@snadir.it

PERUGIA Via L.Chiavellati, snc - 06034 FOLIGNO (PG) - Cell.
3483820452 - umbria@snadir.it

PISA Via V.Gioberti, 58/A - 56100 PISA - Cell. 3473457660 - Tel.
050/970370 - Fax 1782286679 - pisa@snadir.it

PORDENONE Via San Quirino, 9 - 33170 PORDENONE - Cell.
328/0869092-Tel. 0434/298278 - Fax 0434/551737
friuliveneziagiulia@snadir.it

RAGUSA Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) Tel. 0932/762374 -
Fax 0932/455328 - Cell. 3290399657 - snadir@snadir.it

ROMA Via del Castro Pretorio, 30 - 00185 ROMA - Tel. 06/44341118 -
Fax 06/49382795 - Cell. 347/3408729 - roma@snadir.it

ROVIGO Cell. 3335657671 - rovigio@snadir.it

SALERNO Via F. Farao, 4 - 84124 SALERNO - Cell. 328/1003819 -
Tel/Fax. 089/792283 - salerno@snadir.it

SASSARI Cell. 3400670940 - sassari@snadir.it

SIRACUSA Corso Gelone, 103 - 96100 SIRACUSA - Cell. 333/4412744 -
Tel. 0931 464767 - Fax 0931/60461 - siracusa@snadir.it

TARANTO Via Settembrini, 85 - 74122 TARANTO - Cell. 347/9144391 -
toranto@snadir.it

TORINO torino@snadir.it

TRAPANI Via Bali Cavarretta, 2 - 91100 TRAPANI - Cell. 349/8140818 -
Tel/Fax 0923/038496 - trapani@snadir.it

TRENTO Via Leopoldo Pergher, 16 - 38121 TRENTO - Cell. 349/6433337 -
trento@snadir.it

TREVISO Viale Felissent, 96/L - 31100 TREVISO - Cell. 349/6936083 -
Tel. 0422/307538 - treviso@snadir.it

TRIESTE Piazza dell'Ospitale, 3 - 34100 TRIESTE - Cell. 328/0869092 -
Tel. 040/3475356 - Fax 040/7606176 - friuliveneziagiulia@snadir.it

UDINE Via Manzini, 44-96 - 33100 UDINE - Cell. 328/0869092 -
Tel/Fax 0432/512057 - Cell. 328/0869092 - friuliveneziagiulia@snadir.it

VENEZIA Cell. 3408764579 - Tel/Fax. 0444/955025 - venezia@snadir.it

VERONA Stradone Alcide De Gasperi, 16 - 37015
S. Ambrogio di Valpolicella (VR) - Tel. 045/6888608 - Fax
045/21090381 - Cell. 333/5657671 - verona@snadir.it

VICENZA Via dei Mille, 96 - 36100 VICENZA - Cell. 328/0869092 - Tel.
0444/955025 - Fax. 0444/955025 - vicenza@snadir.it